

Società, Banca e Impresa

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

Responsabilità dell'ente per reati ambientali: adozione e gestione del modello di organizzazione

martedì 30 maggio 2023

di Vitolo Raffaele Of Counsel – Montella Law

L'introduzione, ormai risalente nel tempo, nel nostro sistema giuridico, sulla spinta comunitaria, della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato e della normativa in tema di responsabilità ambientale, ha, senza dubbio alcuno, rappresentato un radicale cambiamento in ottica di responsabilità penale d'impresa.

Il d. Lgs. n. 231/2001, come ai più noto, prevede la responsabilità da reato per gli enti.

Accertata la sussistenza del fatto - reato nell'ambito del giudizio penale in relazione alla commissione di determinati reati, consegue la comminazione di pesanti sanzioni interdittive e pecuniarie a carico della società, qualora venga provato che alcuni soggetti in rapporto organico abbiano agito nell'interesse o a vantaggio di questa, in assenza di un'organizzazione idonea a impedirlo.

In presenza di un reato commesso da un soggetto incardinato nell'organizzazione dell'impresa, nell'interesse o a vantaggio di essa, l'unica difesa è quella di dimostrare che l'illecito si sia verificato a causa della violazione, da parte della persona fisica, delle "norme interne".

Si tratta, in altre parole, di affermare che l'illecito si è consumato al di fuori della volontà dell'ente.

Tra i reati c.d. presupposto, figurano anche i reati in materia ambientale, il cui catalogo, sotto l'influsso comunitario, è divenuto sempre più vasto.

La nozione di ambiente riveste fondamentale importanza nella definizione del perimetro entro il quale la tutela penale agisce in suo favore.

Nel paradigma normativo non compare una diretta definizione di ambiente, il cui significato è stato sempre dato per presupposto (fino al T.U.A.), come il termine non ha mai trovato una collocazione dogmatica precisa.

L'art. 5, co. 1, lettera c, del T.U.A., nel definire l'impatto ambientale intende l'ambiente "come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici".

Ciò posto, osservate le singole fattispecie ambientali, è possibile affermare che le norme penali presenti nell'ordinamento non tutelano l'ambiente in via generale, ma di volta in volta si ha riguardo delle acque, dell'aria, del suolo, della flora, della fauna, dell'ecosistema, della biodiversità, ovvero un certo assetto del territorio o del paesaggio.

Le imprese, la cui attività presenta un effettivo rischio di commissione di illeciti in materia ambientale, dovrebbero avvertire la necessità di riflettere in tema di prevenzione, progettando le modalità di gestione del rischio, adottando ed implementando misure concrete con le quali contenere il pericolo di commissione di condotte lesive nelle diverse fasi dell'attività di impresa.

Tale necessità - soprattutto per le società per azioni - non rimane confinata nell'alea del semplice impulso morale, ma è in qualche senso imposta agli organi sociali delegati ed ai sindaci dal principio di adeguatezza degli assetti organizzativi interni, elemento fondante della governance aziendale, come definita dagli art. 2831, co. 5, e 2403 c.c.

Dal delineato contesto normativo, se da un lato deve riconoscersi la facoltà di adozione del modello di organizzazione e gestione ex D. lgs. 231/01, dall'altro non può ignorarsi l'esistenza di un dovere normativo di corretta amministrazione imposto agli amministratori, dovere che si risolve dapprima nel censimento dei rischi e successivamente nella loro prevenzione e che chiaramente incide in termini di opportunità o meno di implementare il modello 231.

Tanto prospettato occorre aprirsi ad ulteriori considerazioni.

L'implementazione del modello di gestione ed organizzazione ex D. lgs. 231/01, si risolve, nella sua essenza ultima, nella predisposizione di protocolli cautelari connessi alla specifica attività svolta dall'ente ed allo specifico rischio correlato.

Dunque, all'adozione del MOG seguirà l'effettiva regolamentazione del processo aziendale e la contestuale individuazione dei soggetti deputati a presidiare regole cautelari e funzioni.

Nell'ambito dei reati ambientali le regole cautelari tese ad evitare la commissione dell'illecito sono già normativamente previste, stabilite dal legislatore, parimenti a quanto avviene nel settore della sicurezza sul lavoro.

L'azienda, quindi, è già tenuta ad osservare una serie di norme cautelari stabilite dal TUA, aldilà della cristallizzazione di procedure interne.

Occorre, peraltro, aggiungere che la giurisprudenza ha avuto modo di individuare ex ante il soggetto deputato al controllo in ordine alle posizioni cd. di garanzia in materia di illecito ambientale.

A titolo esemplificativo, il legale rappresentante dell'impresa è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per evitare il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti avvenga in assenza delle prescritte autorizzazioni; il direttore dello stabilimento dove si gestiscono i rifiuti è responsabile dell'omessa segnalazione agli organi sovraordinati una situazione di fatto caratterizzata da profili di illegalità; il gestore di una discarica deve esercitare la massima diligenza nel controllo del materiale conferito.

Un ulteriore punto di riflessione è rappresentato dalla circostanza che le fattispecie di reato ambientale sono cd. reati di pericolo, di queste un numero rilevante è costituito da contravvenzioni.

Da ciò discende un "abbassamento" della soglia della penale rilevanza in termini di elemento psicologico, essendo le contravvenzioni punite anche a titolo di colpa.

Tale fattore incide nettamente in termini di aumento del rischio per l'ente di subire un riflesso negativo in termini di sanzioni collegate alla responsabilità da reato dell'impresa, anche in occasione dell'accertamento di condotte colpose poste in essere con un vantaggio per l'ente.

In conclusione, osservata la natura dei reati ambientali e gli obblighi di corretta gestione in capo agli organi sociali, considerata la sempre più stringente tutela penale

ambientale dettata dalle spinte comunitarie, ad oggi, le imprese che per natura ed attività rilevano un serio rischio di coinvolgimento in fatti di reato in materia ambientale dovrebbero necessariamente riflettere in merito all'adozione di un modello di gestione per tutelare l'ente dai rischi fisiologici connessi all'esercizio dell'attività d'impresa.

Riferimenti normativi:

D.Lgs. n. 231/2001

Art. 5, comma 1, lett. C. T.U.A

Art. 2831, comma 5, c.c.

Art. 2403 c.c.

Copyright © - Riproduzione riservata



Copyright Wolters Kluwer Italia
Riproduzione riservata